

Rep. n. _____ del _____

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO,
SDS FIORENTINA SUD EST E LA CUPOLINA RSA SRL DI FIRENZE
PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "RSD LA CUPOLINA" DI
BAGNO A RIPOLI - PERIODO VALIDITA' 36 MESI.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1 codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dr.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Empoli – Firenze della AUSL;

La Società della Salute Fiorentina Sud Est, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), piazza della Vittoria, 1 codice fiscale e partita IVA 94297490487 , di seguito denominata "SdS", rappresentata dal dott. Simone Naldoni, domiciliato per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

E

La Società LA CUPOLINA RSA SRL, di seguito denominata Impresa, con sede legale in Firenze, Via de' Bernardi 39, codice fiscale e partita IVA 04555410481, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Ferdinando Palanti;

RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8-ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;

- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009";

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria

competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 3 marzo 2010, n. 29/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41";
- la delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto l'accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili;
- La delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto "Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 4 luglio 2011: "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 841 del 24 settembre 2012: "DGRT 551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo riabilitativo assistenziale rappresentato dai Centri Integrati di Servizi", che individua nella collaborazione tra pubblico e privato non

profit, con esplicito riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 ed

equiparati, di cui alla Deliberazione Giunta regionale 17 dicembre 2012, n.

1158, una corretta modalità di risposta ai bisogni delle persone con

“disabilità fisica, psichica e sensoriale, con riferimento particolare alla

disabilità Intellettiva e/o relazionale e/o disturbi psicopatologici”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

- la Delibera di giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita;

- la delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto

“Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”;

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10

agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di

stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di

trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

PREMESSO

- che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come RSD ex Regolamento regionale di cui al DPGR n. 2/R/2018 rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli (autorizzazione unica SUAP n. 15 del 05.03.2020), nonché dell’accreditamento socio sanitario rilasciato dal Comune di Bagno a Ripoli;

- che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività quale struttura sanitaria di Ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta (D) Tipologia: (D.3d) Struttura residenziale psichiatrica socio – riabilitativa per adulti con personale sulla 24 ore SRP 3.1; (D.3f) Struttura residenziale psichiatrica socio-riabilitativa per adulti con personale a fasce orarie SRP 3.3; Posti letto ricovero a ciclo continuativo in fase post acuta n. totali 22 (10 SRP 3.1; 10 SRP 3.1; 02 SRP 3.3) - Tipo di riabilitazione effettuata : PSICHIATRICA;

- che con provvedimento regionale n. 8834 del 16/6/20 è stato rilasciato accreditamento istituzionale ai sensi LRT 51/09;

- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;

- che la AUSL valuta quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento;

- che la Struttura si rende disponibile a garantire l’offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;

• che la SdS interviene nel presente accordo contrattuale, e lo sottoscrive, limitatamente agli aspetti che attengono all’inserimento e all’ospitalità di utenti in RSD nell’ambito di un percorso di natura sociosanitaria finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi;

• che, per gli utenti di cui al punto precedente, l’AUSL e la SdS ritengono, in prima applicazione, di suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in RSD in una quota sanitaria a carico della AUSL pari del 77% della retta e in una quota sociale (a carico dell’utente, con eventuale intervento economico integrativo della SdS, se spettante secondo le norme regolamentari in materia) pari al 23% della retta stessa, con riserva di determinare successivamente una diversa suddivisione.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate, riferite all’attuale capacità ricettiva della struttura, per come stabilita dagli atti autorizzativi in essere:

- n. 16 posti letto in regime **residenziale** per l’accoglienza di persone con disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a domicilio che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento sociosanitario finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi in

“Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili – R.S.D.”, ai sensi del

Regolamento n. 2/R/2018;

- n. 20 posti residenziali con modulo SRP 3.1 e n. 2 posti residenziali con modulo SRP 3.3, inquadrando la struttura secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R – Allegato A.

Non è garantito da parte della AUSL e della SdS il totale utilizzo della capacità ricettiva della Struttura.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018 – in caso di strutture autorizzate al funzionamento

prima dell'entrata in vigore di tale DPGR, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SdS prima dell'avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;

- garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura:
- garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone, riabilitative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dal regolamento regionale proporzionato al numero di posti letto previsti dall'autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.

Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso degli assistiti alla R.S.D. deve essere autorizzato dalla AUSL e dalla SdS a seguito della predisposizione di un piano assistenziale personalizzato (PAP) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione R.S.D., piano rilasciato dalla UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità) della

Zona – Distretto di residenza dell'assistito. La permanenza o prosecuzione in

R.S.D. oltre i tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS

a seguito di rivalutazione dell'assistito da parte della UVMD zonale.

Per i posti messi a disposizione nella struttura autorizzati sui moduli SRP 3.1. e

3.3. l'accesso avviene a seguito della predisposizione di un progetto terapeutico da

parte dei medici del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda

(PTRI), o in alternativa dal Servizio Psichiatrico dell'Azienda USL di residenza

dell'assistito, che dovrà contenere la diagnosi che dà luogo alla richiesta di

trattamento stesso ed il periodo autorizzato.

L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo

d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sanitaria

resterà economicamente a carico della Azienda USL di residenza dell'assistito.

L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla

stessa per posta elettronica, prima dell'ingresso:

1. del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) di intervento in cui sono

definiti i bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si

intendono raggiungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e

l'eventuale data di rivalutazione;

2. di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa

dell'effettivo inserimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al

pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta

distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della

persona ospitata).

La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite

posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.

È data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

Art. 5 – DEFINIZIONE DELLE RETTE

Le rette (*pro capite pro die*) di riferimento per i posti individuati nella presente convenzione sono così definite.

- € 146,00, iva esente, per i n. 16 posti residenziali per disabili di cui al Regolamento 2/R messi a disposizione nella struttura "RSD La Cupolina";

Per gli utenti inseriti in RSD nell'ambito di un percorso sociosanitario finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi, la retta complessiva su indicata è così suddivisa:

- Quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto/impegnativa) di € 113,50, iva esente, a carico dell'AUSL;
- Quota sociale di € 32,50 (corrispettivo sociale del titolo d'acquisto/impegnativa) a carico dell'utente nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento, e a carico della SdS, sotto forma di intervento economico integrativo, se spettante, per la parte residuale.

L'AUSL e la SdS si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione preventiva alla struttura.

- € 168,60, iva esente, per i n. 20 posti residenziali SRP 3.1 di cui al Regolamento 79/R messi a disposizione nella struttura;

- € 100,44, iva esente, per i n. 2 posti residenziali SRP 3.3 di cui al Regolamento 79/R messi a disposizione nella struttura.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al

piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, dell'assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.

E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);
- dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A, punto 1).

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La struttura si impegna a garantire agli assistiti l'assistenza infermieristica (h/24 in RSD) riabilitativa di base alla persona e specialistica secondo le previsioni del DPGR n. 2/R/2018 e l'assistenza farmaceutica secondo le necessità definite nel progetto individuale sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito in L. 405/2001).

La struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di classe

"A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti in RSD viene erogata direttamente ai sensi dell'art. D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001, dall'Azienda USL. I medicinali di classe "A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.

Art. 7 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.

Si precisa che:

1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della retta verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria della retta sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura. Laddove, in caso di ospitalità in RSD, la retta dell'ospite sia suddivisa in una quota sanitaria e in una quota sociale, quest'ultima, così come individuata all'articolo 5, si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita. La quota sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dalla SdS. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura. In caso di assenza nei moduli SRP 3.1. e 3.3. la retta si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita.

2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l'intero periodo di assenza dovrà

essere corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;

3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;

4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, in caso di ricovero in RSD, della UVMD competente;

5. in caso di assenze per motivi familiari o rientri in famiglia, non superiori a 7 giorni consecutivi (anche non previsti dal progetto riabilitativo individuale), o per periodi superiori purché previsti nel progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, ai fini del mantenimento del posto letto sarà garantita la retta ridotta al 70%. Laddove, in caso di ospitalità in RSD, la retta dell'ospite sia suddivisa in una quota sanitaria e in una quota sociale, le stesse, così come individuate all'articolo 5, si intenderanno entrambe ridotte al 70% a decorrere dal giorno di uscita e ripristinate al 100% a decorrere dal giorno di reinserimento in struttura. La quota sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dalla SdS. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura. In caso di assenza nei moduli SRP 3.1. e 3.3. la retta si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita.

6. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occasionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, in caso di ricovero in RSD, della UVMD competente dell'Azienda USL.

Art. 8 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese ai competenti servizi territoriali, i rendiconti separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di ciascuno, la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento).

I servizi territoriali competenti provvedono a controllare i rendiconti e quindi a validarli restituendoli alla Struttura nel corso del mese.

Qualora i rendiconti non siano restituiti alla Struttura validati, o contestati, dopo la scadenza del mese, essa può comunque emettere le fatture elettroniche a partire dal primo giorno del mese successivo.

Le fatture devono essere corredate dal rispettivo rendiconto già validato dai servizi territoriali competenti. I servizi competenti si impegnano al pagamento delle prestazioni rese dietro invio telematico di regolari fatture mensili elettroniche per i propri assistiti. Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra Regione e/o da altri Comuni saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per quanto riguarda la quota sanitaria, la fattura elettronica deve essere indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è _____. Per quanto riguarda l'intervento economico integrativo della SdS per la quota sociale, la fattura elettronica deve essere indirizzata al codice univoco identificativo della SdS che è _____.

La AUSL e la SdS provvedono, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

La AUSL e la SdS accettano l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimane solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'AUSL delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Relativamente alla parte di quota sociale a carico della SdS sotto forma di intervento economico integrativo, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione

previste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

Art. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.

In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla AUSL e, per gli utenti inseriti in RSD, alla SdS e dagli stessi espressamente autorizzate.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5

e co. 19.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART. 12- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la stessa, il

personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La AUSL e la SdS per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R 41/05 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

La AUSL e la SdS inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali e comunali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 14 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA

ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative

che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL e/o dalla SdS a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 15 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL/SdS nel cui territorio è ubicata la Struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le altre Aziende sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

16.1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL e la SdS è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e alla SdS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e della SdS, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL e della SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

16.2. Sospensione

La AUSL e la SdS si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

16.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione alla

AUSL e alla SdS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

La AUSL e la SdS possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

16.4. Risoluzione

La AUSL e la SdS possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL e con la SdS.

16.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale

autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL e la SdS in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dalla SdS o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL e della SdS stessi, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con la SdS per gli utenti in carico ai servizi sociali della SdS stesso. La AUSL e, per quanto di competenza, la SdS individuano la Cupolina quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza

attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Art. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta dal Consorzio in esecuzione del presente accordo contrattuale, con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti della struttura, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, esonerando espressamente la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 19 – INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL e

della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

La struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della

AUSL adottato con deliberazione del direttore generale n. 16 del 11.01.2023

(pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni

generali – atti generali”), nel codice di comportamento della SdS adottato con

deliberazione della n. , (pubblicato sul sito della SdS alla

voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”).

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in

relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non

venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal

fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 21 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione

per n. 36 mesi. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre

mesi, nelle more di eventuale successiva contrattazione. Ogni variazione al

presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che

avrà interesse a farlo. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo.

Art. 23 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non

autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

**IL DIRETTORE SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E
SOCIALE FIRENZE – EMPOLI**

IL DIRETTORE SDS FIORENTINA SUD EST

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA